



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione IV Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Presidente e gli altri Giudici Delegati della Sezione

1) ad integrazione e chiarimento delle disposizioni già contenute nella precedente Circolare dei medesimi Giudici – indirizzata ai Curatori in data 12.3.2020 – in relazione allo stato di sempre più grave difficoltà creatosi a seguito della nota emergenza sanitaria, conseguente alla diffusione del virus “Covid 19”;

2) rilevato che l’art.83 primo comma del d.l. 17.3.2020, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17.3.2020 n. 70 ed entrato immediatamente in vigore, ha esteso il periodo di sospensione delle udienze nei procedimenti civili e penali, nonché di sospensione dei termini per il compimento degli atti, fino – attualmente – al 15 aprile p.v., mentre nemmeno può escludersi una sua ulteriore proroga futura: ciò trattandosi di provvedimenti emergenziali, che si susseguono tenendo conto dei dati statistici in ordine alla diffusione del contagio;

3) ritenuto che l’art.83, 3° comma, lett. a) del citato d.l. consente – fino da questo momento – di dichiarare l’urgenza di procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, con dichiarazione fatta dal Capo dell’Ufficio Giudiziario, oppure da un suo Delegato, già identificato dal Presidente del Tribunale di Bologna in ciascun Presidente di Sezione civile, con riferimento alle materie di rispettiva pertinenza ;

4) ritenuto che i riparti nei Fallimenti – come le analoghe attività da realizzare nelle altre Procedure concorsuali – sono funzionalmente destinati a consentire la distribuzione delle liquidità realizzate, in favore ai creditori: pertanto, essi possono senz’altro qualificarsi “urgenti”, secondo l’accezione di cui alla norma richiamata, attesa la grave situazione economica che consegue alla crisi sanitaria in corso ;

5) ritenuto quindi opportuno dichiarare l’urgenza con un provvedimento di carattere generale, valido per tutte le procedure concorsuali, al fine di consentire il deposito dei riparti da parte dei Curatori, con l’implicazione *de jure* anche della mancata sospensione dei termini per l’eventuale reclamo, che decorrono quindi, ai sensi dell’art.110 Lf, 3° comma, anche durante il periodo fino al 15 aprile; analoghe argomentazioni e conclusioni meritano di essere estese – per analogia ed in vista dell’analogo effetto economico che ne consegue – anche a tutte le Procedure Concorsuali che prevedono operazioni distributive a soddisfazione dei creditori ;

6) rilevato come le gravissime ragioni di indispensabile tutela della salute pubblica impongano che nel massimo consentito si ricorra attualmente agli strumenti disponibili per i collegamenti “da remoto”, senza l’accesso fisico delle persone agli Uffici ed alle Cancellerie: a tale scopo, occorre verificare presso le Banche ove sono aperti i C/C delle varie Procedure se esse consentano che la fase finale del rilascio dei mandati per la presentazione all’incasso possa avvenire in forma telematica da parte del G.D., ed eventualmente con quali modalità; soltanto in caso contrario – a fronte dell’eventuale diniego dell’Istituto di credito – sarà disposta la emissione del mandato cartaceo, con autorizzazione all’accesso in Cancelleria per il suo ritiro ad orari previamente concordati ed in forza di apposita autorizzazione rilasciata dal G.D., da esibire per ottenere l’ingresso in Tribunale .

P. Q. M.

A) Dichiarano il carattere di urgenza riguardo tutti i riparti – ed analoghe attività distributive di risorse ai Creditori – da effettuare nelle Procedure Concorsuali presso il Tribunale di Bologna .

B) Dispongono che, a seguito del deposito dei progetti di riparto in Cancelleria, la comunicazione da inviare ai creditori ex artt. 110 co.2° L.F. contenga altresì la menzione di quanto stabilito nel premesso capo n.5) .

C) Dispongono che gli Organi competenti delle varie Procedure verifichino, presso le Banche ove sono accesi in rispettivi Conti Correnti, le condizioni operative per procedere secondo quanto previsto nel premesso capo n.6) .

D) Mandano alla Cancelleria perché provveda sia a far pubblicare il presente provvedimento sul “sito” del Tribunale, sia a darne comunicazione agli Organi competenti – quali Curatori ed eventuali Comitati dei Creditori, Liquidatori ed altri Organi nelle procedure da sovraindebitamento, Commissari dei Concordati Preventivi già pervenuti fase di distribuzione a soddisfacimento dei creditori – disponendo altresì che esso venga diffuso tra tutti gli iscritti alla locale Associazione Curatori, secondo le forme ritenute più opportune dalla relativa Direzione .

Così deciso in Bologna, il 23 marzo 2020

Dott. Fabio Florini – anche quale Presidente Delegato

Dott. Maurizio Atzori

Dott. Anna Maria Rossi

Dott. Antonella Rimondini